



COMUNE DI SAN PIETRO IN GU
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA**

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.9.2019

INDICE

- Art. 1 – Principi generali**
- Art. 2 – Definizioni**
- Art. 3 – Oggetto e norme di riferimento**
- Art. 4 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**
- Art. 5 – Responsabile ed incaricati del trattamento**
- Art. 6 – Accesso ai sistemi e credenziali di autenticazione**
- Art. 7 – Trattamento e conservazione dei dati**
- Art. 8 – Modalità di raccolta dei dati**
- Art. 9 – Informativa**
- Art. 10 – Diritti dell'interessato**
- Art. 11 – Sicurezza dei dati**
- Art. 12 – Cessazione del trattamento dei dati**
- Art. 13 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati**
- Art. 14 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali**
- Art. 15 – Comunicazione**
- Art. 16 – Tutela**
- Art. 17 – Norma di rinvio**
- Art. 18 – Entrata in vigore**

Art. 1 – Principi generali

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di San Pietro in Gu, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente od associazione coinvolti nel trattamento.
3. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di liceità, quale rispetto della normativa, sia per gli organi pubblici che privati, proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione, finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti, necessità, con esclusione di un uso superfluo del sistema di videosorveglianza.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per “*banca di dati*”, il complesso di dati personali, formatosi presso il sistema di registrazione e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per “*trattamento*”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque autorizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per “*dato personale*”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per “*titolare*”, il Comune di San Pietro in Gu, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo sicurezza;
 - e) per “*responsabile*”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

- f) per “*interessato*”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente od associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per “*incaricati*”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- h) per “*comunicazione*”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “*diffusione*” il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “*dato anonimo*”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “*blocco*”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per “*Regolamento sulla privacy*”, il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/16;
- m) per “*normativa nazionale sulla privacy*”, il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10.08.18.

Art. 3 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistema di **videosorveglianza** attivato nel territorio urbano dal Comune di San Pietro in Gu.
2. Per quanto non è **dettagliatamente** disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/16 e dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10.08.18, ed al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e alle direttive tecniche del Ministero dell’Interno fornite con circolare n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012.

Art. 4 – Finalità

1. Le finalità che si intendono perseguire con il progetto di **videosorveglianza** sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all’Ente, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla L. 7 marzo 1986, n. 65, sull’ordinamento

della Polizia Locale, oltre che dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali, e disposizioni correlate.

2. La disponibilità tempestiva di immagini e dati presso l'Ufficio della Polizia Locale costituisce inoltre un sistema di prevenzione e razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale stessa.
3. Gli impianti di **videosorveglianza**, in sintesi, hanno per fini:
 - l'accertamento dell'effettuazione di atti illeciti sul patrimonio e sul territorio comunale, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle forze dell'ordine;
 - la ricostruzione della dinamica di atti vandalici e di danneggiamento dei beni pubblici e del patrimonio comunale effettuati nelle ore notturne o comunque di mancato presidio del territorio da parte della Polizia Locale;
 - il monitoraggio e il controllo remoto del traffico veicolare lungo le strade esistenti sul territorio comunale al fine di rilevare con prontezza ogni problematica insorgente e consentire il pronto intervento della Polizia Locale e degli altri soggetti di cui all'art. 12 del Codice della Strada;
 - la ricostruzione di sinistri stradali e la possibilità di comunicare in tempo reale agli utenti della strada ogni notizia utile ai fini della circolazione stradale;
 - la prevenzione e il monitoraggio del territorio comunale ai fini di protezione civile;

Art. 5 – Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati rilevati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni. Gli incaricati sono nominati in numero sufficiente in modo da garantire la gestione del sistema di **videosorveglianza**.
3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.
4. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

Art. 6 – Accesso ai sistemi e credenziali di autenticazione

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Titolare, al Responsabile e agli incaricati come indicato nei punti precedenti.
2. Il Titolare, il Responsabile e gli incaricati saranno dotati di credenziali di autenticazione per l'accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà garantire la registrazione degli accessi che saranno conservati per la durata di sei mesi.

Art. 7 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 comma 3, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
 - e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e in ogni caso per un tempo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Art. 8 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei luoghi prescelti;

2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico e digitale programmati.
3. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza così detta dinamico-preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisionomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.
4. I segnali video delle unità di ripresa verranno registrate in digitale su hard disk.
5. La registrazione è consentita:
 - relativamente al sistema di videosorveglianza in corrispondenza degli edifici di proprietà comunale, giardini comunali, arredo urbano o altri luoghi pubblici da individuare preventivamente;
 - limitatamente alla raccolta di dati per la tutela dal rischio di atti vandalici e di danneggiamento dei beni pubblici e del patrimonio comunale;
 - per il monitoraggio e il controllo remoto del traffico veicolare lungo le strade esistenti sul territorio comunale;
per effettuare una eventuale ricostruzione di sinistri stradali
 - per prevenire e monitorare il territorio comunale ai fini di protezione civile.
6. Le immagini videoregistrate sono conservate, per il periodo indicato all'art. 5, comma 1, lett. E) del Regolamento Europeo 679/16. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sopra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 9 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportato in ALLEGATO 1/a al presente Regolamento.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.
3. Il Comune di San Pietro in Gu si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza.
4. Il Comune di San Pietro in Gu, pubblica nel proprio sito internet ufficiale all'indirizzo www.comune.sanpietroingu.pd.it una versione estesa dell'informativa, riportato in ALLEGATO 1/b al presente Regolamento.

Art. 10 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati, di ottenerne la cancellazione ove non siano necessari rispetto alle finalità per i quali sono stati raccolti.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni, ovvero in un tempo non superiore a trenta giorni, previa comunicazione all'interessato, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 11 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9, comma 6 presso il Comune di San Pietro in Gu, dove sono ubicate le attrezzature di registrazione e dove può accedere il solo personale autorizzato.
2. Il sistema è a circuito chiuso e non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

Art. 12 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza da parte del Comune di San Pietro in Gu verrà effettuata la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.

2. A seguito di ciò i dati saranno distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 13 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 3 lett. C) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati, il Comune di San Pietro in Gu provvede ad effettuare la valutazione d'impatto in ordine al trattamento dati personali svolto con videosorveglianza.
2. La valutazione d'impatto contiene la descrizione del trattamento e delle finalità ed una valutazione circa la necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità, nonché una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e le misure di sicurezza previste per garantire la protezione dei dati personali.

Art. 14 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 82 del Regolamento Europeo n. 679/16, e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 15 – Comunicazione

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati, ad enti pubblici economici o a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge o quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato, di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 16 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Capo VIII del Regolamento Europeo 679/16.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241, è responsabile del trattamento dei dati personali, così come

individuato dal precedente art. 6.

Art. 17 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/16 e dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10.08.18, al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010 e alle direttive tecniche del Ministero dell'Interno fornite con circolare n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione, è pubblicato per quindici giorni all' Albo Pretorio on line del Comune di San Pietro in Gu ed entra in vigore al termine della pubblicazione.

ALLEGATO N. 1/a

Avviso per informativa semplificata

MODELLO DI INFORMATIVA "MINIMA"
ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/16 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI





ALLEGATO N. 1/b

INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

Il Comune di San Pietro in Gu, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a trattare i Suoi dati personali secondo i principi di correttezza, liceità ed esattezza, nonché di minimizzazione e limitazione del trattamento e della conservazione, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti in conformità alla normativa vigente.

Inoltre, in osservanza al principio di trasparenza, l'Ente Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento.

➤ *Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento*

Titolare del Trattamento è il Comune di San Pietro in Gu, con sede in San Pietro in Gu (PD), Piazza Prandina, n. 37, in persona del legale rappresentante (Sindaco in carica), tel. 049.9458111, e-mail protocollo@comune.sanpietroingu.pd.it, pec protocollo@pec.comune.sanpietroingu.pd.it.

Responsabile della protezione dei dati è

➤ *Fonte dei dati personali*

I dati personali trattati sono quelli trasmessi dalle videocamere collocate sul territorio comunale per le finalità di seguito riportate.

➤ *Categorie di dati personali*

La prestazione del servizio istituzionale in oggetto comporta il trattamento di dati personali qualificabili come comuni e di "categorie particolari di dati personali" (ovvero quei dati che rivelano l'origine razziale o etnica, dati relativi alla salute) e/o dati relativi a minori.

➤ *Finalità e base giuridica del trattamento*

I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono trattati dal Comune di San Pietro in Gu esclusivamente nei limiti delle finalità strettamente istituzionali per ragioni di sicurezza urbana.

➤ *Modalità di trattamento dei dati*

Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici e telematici, dal titolare e/o dai soggetti da lui autorizzati e istruiti, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all'articolo 32.1 del Regolamento, e con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità.

➤ *Categorie dei destinatari*

I dati raccolti non vengono comunicati o diffusi, salvo i casi in cui ci vengano richiesti dalle competenti autorità e solo per i casi previsti da fonti legislative e regolamentari e per finalità di legge. Le persone fisiche incaricate ad utilizzare l'impianto di videosorveglianza, in particolare di visionare le immagini registrate, sono indicate nominativamente nella documentazione depositata presso il titolare del trattamento.

➤ ***Periodo di conservazione***

I dati vengono conservati per sette giorni successivi alla rilevazione delle immagini raccolte, in conformità al provvedimento del garante in materia di videosorveglianza del 2010.

➤ ***Diritti riconosciuti all'interessato***

In ogni momento Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento UE 679/16.

In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere:

- l'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi;
- la rettifica in caso di inesattezza degli stessi o l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei dati dal verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste dal paragrafo 3;
- la limitazione del loro trattamento dei dati, al ricorrere delle ipotesi indicate nell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento.

Avrà inoltre:

- il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del Trattamento, qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali;
- il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso, in relazione alle finalità per le quali questo è necessario;
- il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a Lei riferibili, nei limiti in cui la base giuridica del trattamento stesso sia il contratto o il consenso oppure il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
- il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare presso uno degli indirizzi di contatto del Titolare del trattamento, sopra specificati.